

COMUNE DI ALLEIN

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE ALLEIN

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 27/02/2013

**OGGETTO : Determinazioni in merito all'applicazione delle aliquote sull'imposta municipale propria (I.M.P.) per l'anno 2013**

L'anno duemilatredecim, addì ventisette, del mese di febbraio, alle ore 18 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Pr.	As.
Patrocle Erik	X	
Cerise Carlo		X
Cargnand Oriana	X	
Cerise Fabio	X	
Cheillon David	X	
Collomb Piergiorgio	X	
Conchatre Noela	X	
Dussailler Valter	X	
Marguerettaz Paolo	X	
Nex Claudio	X	
Nex Rosildo	X	
Personnettaz Ettore	X	
Rollin Angelo	X	
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Alma NEGRI .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Erik PATROCLE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento in oggetto.

Determinazioni in merito all'applicazione delle aliquote sull'imposta municipale propria (I.M.P.) per l'anno 2013

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 ha previsto l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'imposta è applicata, in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del precedentemente citato art.13;

CONSIDERATO che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
- i comuni possono altresì stabilire che:
  - a) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  - b) l'aliquota dello 0,2 per cento, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 possa essere ridotta fino allo 0,1 per cento;

VISTO l'art. 1, comma 381 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

VISTO l'art. 8, comma 15, della Legge Regionale n. 31 del 21 novembre 2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Legge Finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di legge regionali", ha previsto la proroga al 28 febbraio 2013 dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 degli enti locali;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'articolo 1, comma 380 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, pur avendo mantenuto la medesima impostazione del tributo per quanto concerne modalità applicative, base imponibile, aliquote di base ed eventuali variazioni in aumento o in difetto introducibili dal Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive variazioni, ha introdotto una variazione sostanziale alla struttura dell'imposta stabilendo che, a partire dall'anno 2013, questa è di

- spettanza esclusiva del Comune, con l'unica eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di spettanza statale;
- l'eventuale maggiore o minore gettito derivante dall'applicazione di tale nuovo criterio di riparto dell'Imposta municipale propria non dovrebbe incidere sul gettito complessivo dell'entrata rispetto all'anno 2012, a fronte dell'istituzione del Fondo di solidarietà comunale, gestito nei Comuni della Valle d'Aosta tramite la struttura della Regione, che dovrebbe garantire il mantenimento del medesimo gettito dell'anno 2012;
  - la definizione del gettito relativo all'anno 2012, che costituirà il termine di partenza per la definizione del gettito che il Comune dovrà ricevere nell'anno 2013 a fronte della nuova struttura dell'imposta, verrà definito soltanto entro il 31 marzo 2013, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali;
  - lo stesso art. 1, comma 380 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 prevede alla lett. i) che gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f), tra cui anche l'aliquota di base applicabile sui fabbricati di Cat. D produttivi e l'eventuale aumento dell'aliquota applicabile dal Comune, potranno essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'Imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi sempre ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali;
  - sotto questo profilo, ai sensi dell'art. 1, comma 444 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, le aliquote individuate nel presente provvedimento potranno peraltro essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione delle aliquote dell'Imposta municipale propria relative all'anno 2013, ai fini dell'approvazione del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VALUTATO che:

- il gettito del tributo necessario per sopperire al fabbisogno finanziario del Comune, ossia al fine di ottenere il risultato ultimo del pareggio economico e finanziario del bilancio comunale, è stato quantificato per l'esercizio 2012 in euro 25.784,00;
- l'Amministrazione comunale intende determinare le modalità di prima applicazione del tributo per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione del 24.10.2012 n. 33;

VISTO il D.lgs 14.03.2011 n. 23;

VISTO il D.L. 06.12.2011 N. 201;

VISTA la L. 24.12.2012, N. 228;

VISTO lo Statuto Comunale;


VISTA la L.R. 07.12.1998 n. 54 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale, visti i pareri interni dei responsabili dei relativi servizi e facendoli propri, esprime parere favorevole di legittimità di cui all'art. 49/bis della L.R. 07.12.1998 n. 54;

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi nei modi di legge;

## D E L I B E R A

1. di determinare, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2013:
  - 1.1. **ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**
    - *L'aliquota è pari allo 0,4 per cento;*
    - *dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione oltre ad euro 50 per ogni figlio a carico di età inferiore ai 26 anni;*
    - *l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;*
  - 1.2. **ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133**
    - *L'aliquota è pari allo 0,1 per cento;*
  - 1.3. **ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI**
    - *L'aliquota base 0,76 per cento;*
2. di dare atto che:
  - a) l'importo complessivo dell'imposta municipale propria, comprensivo della quota statale, è stimato per l'anno 2013 - in euro 45.000,00;
  - b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applica la disciplina normativa determinata dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228;
4. di dichiarare che l'esecuzione del presente provvedimento deve essere garantita dalla dipendente sig.ra Enrica Nex - istruttore ragioniere – per la parte contabile.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.to Erik PATROCLE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Alma NEGRI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito [www.comune.allein.ao.it](http://www.comune.allein.ao.it) (art. 32 L.69/2009) dal 6/03/2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Allein, li 6/03/2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Alma NEGRI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998 n. 54.

Allein, li 6/03/2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Alma NEGRI

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Allein, li 6/03/2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Alma NEGRI)

